

Cass. 2135/2018



**IL TRIBUNALE DI CASSINO**  
**SEZIONE CIVILE**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Dott. Federico Eramo	Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Ciuffi	Giudice
Dott. Lorenzo Sandulli	Giudice relatore

ha pronunciato il seguente:

**DECRETO**

reso nel procedimento r.g.fall. n. 26-1/2016, avente ad oggetto la contestazione avverso il rendiconto ex art. 116 L.F., e vertente

**TRA**

**L'IMMOBILIARE S.R.L. UNIPERSONALE**

in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta delega in atti, dall'Avv. \_\_\_\_\_, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in \_\_\_\_\_  
– ricorrente;

**E**

**CURATELA DEL FALLIMENTO SELECTA S.R.L. (n. 26/2016) in persona del curatore Dott. Claudio Bianchi**

rappresentata e difesa, giusta delega in atti, dall'Avv. Edoardo Patini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Cassino, corso della Repubblica n. 176 – resistente;

**MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE**

1. Il Curatore del fallimento della Selecta s.r.l. in data 16.05.2018 ha presentato al G.D. Lorenzo Sandulli il rendiconto della gestione; all'udienza dell'11.07.2018, fissata per la sua approvazione, l'Immobiliare, in persona del l.r.p.t., ha mosso contestazioni al conto e si è opposta alla sua approvazione. Il giudice delegato, pertanto, ha fissato l'udienza del 29.08.2018 innanzi al Collegio.

Nelle sue difese l'Immobiliare ha ribadito le proprie contestazioni al conto e si è opposta alla sua approvazione, deducendo che *“la paventata chiusura della procedura fallimentare è ostativa agli interessi della istante che vanta crediti in prededuzione che*

*Lorenzo Sandulli*

*il Curatore non ha considerato ed elencato; che è interesse della società istante che il curatore provveda a modificare il rendiconto in funzione degli oneri in prededuzione da corrispondere*"; più nel dettaglio, quattro sono i motivi di doglianza della ricorrente:

- a) il mancato inserimento degli oneri in relazione alla indennità in prededuzione della occupazione dell'immobile occupato dalla Curatela;
- b) il mancato inserimento nelle spese di procedura delle riparazioni per la recinzione del sito;
- c) la mancata acquisizione alla massa fallimentare della merce stoccata;
- d) la mancata stipula di polizza assicurativa.

La curatela, nel costituirsi in giudizio, ha dedotto l'infondatezza in fatto ed in diritto delle contestazioni della ricorrente, chiedendo il rigetto della domanda.

All'udienza del 29.08.2018 la causa veniva riservata in decisione.

2. Osserva preliminarmente il Collegio che la stessa causa è stata successivamente iscritta con il numero di ruolo 3516/2018 ed è stata assegnata al dott. Lorenzo Sandulli, giudice relatore nel presente procedimento r.g.fall. n. 26-1/2016. Pertanto il Collegio ne dispone la riunione al presente procedimento.

3. Tanto osservato, il Collegio rileva che le contestazioni avverso il rendiconto formulate dalla ricorrente sono infondate e pertanto devono essere respinte, con conseguente approvazione del conto contestato.

Preliminarmente, giova rammentare che il giudizio di approvazione del rendiconto presentato dal curatore ha ad oggetto, ai sensi dell'art. 116 l.f., la verifica contabile e l'effettivo controllo di gestione, cioè la valutazione della correttezza dell'operato del curatore, della sua corrispondenza ai precetti legali e ai canoni di diligenza professionale richiesta per l'esercizio della carica e degli esiti che ne sono conseguiti, la cui contestazione esige la deduzione e la dimostrazione dell'esistenza di un pregiudizio almeno potenziale recato al patrimonio del fallito o agli interessi dei creditori, difettando altrimenti un interesse idoneo a giustificare l'impugnazione del conto stesso.

Tanto premesso, punto di partenza per risolvere le questioni dibattute è la considerazione del provvedimento di sequestro preventivo del 24.03.2015 dei capannoni siti nel comune di S. Elia Fiumerapido (Fr), via Spineto, utilizzati dalla Selecta *in bonis* per svolgere la propria attività, in ragione anche dello svolgimento non autorizzato da parte di quest'ultima dell'attività di smaltimento e riciclo rifiuti. Tale provvedimento

affidava la custodia giudiziale dell'area sequestrata al l.r.p.t. della Selecta. Con il successivo fallimento della stessa, dichiarato il 21-29.09.2016, il curatore provvedeva ad effettuare il recesso dal contratto di sublocazione in essere con la San Germano Beton s.r.l. (a sua volta parte conduttrice del contratto di locazione con la Immobiliare), recesso che, in ragione della necessità di nomina di un curatore speciale della San Germano Beton, veniva comunicato a quest'ultima il 20.06.2017. Da tale ricostruzione emerge che la curatela non è mai entrata nella disponibilità del sito (né come possesso, né come detenzione) e che la custodia è stata attribuita ad altro soggetto, pertanto non può parlarsi di occupazione *sine titulo* da parte della curatela stessa, la quale non avendo mai avuto la disponibilità del sito ha dovuto chiedere al GIP l'autorizzazione per accedere all'area in modo da poter svolgere le operazioni fallimentari di inventario.

Mancando il presupposto dell'occupazione del sito, essendo stato posto sotto sequestro prima della dichiarazione del fallimento, con affidamento della custodia giudiziale ad un soggetto diverso dal curatore, ne deriva l'infondatezza dei motivi di cui alle lettere a), b) e d).

Con riguardo al motivo di cui alla lettera a) bisogna precisare che, mancando il presupposto dell'occupazione, non può disporsi né la liberazione, richiesta nell'istanza del 28.06.2018, né la corresponsione di indennità in favore della ricorrente.

Con riguardo al motivo di cui alla lettera b), questo si presenta inammissibile, ancor prima che infondato, in quanto già oggetto dell'istanza del 31.07.2017, alla quale ha fatto seguito il provvedimento di rigetto, non reclamato, del 24.08.2017. Si aggiunga che, essendo la curatela priva *ab origine* della custodia e della disponibilità del sito, non può nemmeno essere tenuta al compimento di opere di recinzione dell'immobile. D'altro canto, applicando i principi in materia di locazioni, sono da porre in capo al proprietario gli oneri derivanti dalla messa in sicurezza degli immobili locati mediante opere di recinzione (cfr. decr. interministeriale del 30.12.2002).

Analoghi rilievi sottendono il motivo di cui alla lettera d), non potendosi ricavare tale obbligo né dal contratto di sublocazione, né degli obblighi inerenti l'ufficio della curatela, di carattere eminentemente liquidatorio.

4. Una disamina a parte merita la problematica posta dai rifiuti speciali, oggetto della precedente attività di smaltimento e riciclo della *società in bonis*, che per la ricorrente non sono da considerare come rifiuti da smaltire, ma come possibile oggetto di future

lavorazioni da parte di altre imprese del settore e quindi come beni da acquisire alla massa per poter essere reinseriti nel processo della raccolta differenziata e del riciclo, il cui ricavato andrebbe in favore del ceto creditorio.

La tesi è interessante, tuttavia non può essere accolta. Anche a voler ipotizzare che in passato si presentavano ben stoccati e quindi prontamente e facilmente reinseribili nel processo della raccolta differenziata, bisogna considerare lo stato in cui versano attualmente, stato di deterioramento non determinato dalla curatela, che non ha mai avuto la disponibilità del sito.

Emblematico è quanto riportato alla pag. 3 del verbale di sequestro preventivo del 2015, secondo cui *“nel capannone C all'interno, alla rinfusa, stoccato materiale plastico carta, cartone, gomma, vetro, metallo, pneumatici fuori uso. L'ingente quantitativo di rifiuti ivi stoccato, che occupa il 75% della superficie utile del capannone [...] ha determinato uno scivolamento del materiale accatastato alla rinfusa lateralmente e posteriormente al capannone, direttamente sul terreno permeabile”*.

Dall'esame dei verbali e delle consulenze tecniche agli atti si rileva che lo stato di confusione e disordine in cui si trovano già da alcuni anni i vari materiali nei diversi capannoni, non consente di considerarli come un valore aggiunto per la procedura, ma come rifiuti a tutti gli effetti, in quanto fonte di costi potenziali dovuti alla loro preventiva separazione in categorie omogenee in vista dello smaltimento.

Il Collegio ritiene, pertanto, di doverli considerare come rifiuti. Ne consegue che, anche ove il curatore avesse la disponibilità del sito non sarebbe tenuto a smaltirli.

Sul punto bisogna richiamare la disciplina in materia di rifiuti prevista dal testo unico dell'ambiente, in base alla quale il curatore non può essere considerato né “produttore iniziale”, né “altro detentore di rifiuti” ex art. 188 TUA (per una completa disamina della questione v. Trib. Milano, sez. fall., decr. 08.06.2017).

Non può essere considerato produttore iniziale di rifiuti perché non è qualificabile come avente causa del fallito nel trattamento di rifiuti, salvo che la produzione sia ascrivibile al suo operato, ipotesi non ricorrente nel caso di specie. Non può nemmeno essere considerato come “altro detentore” qualificato dei beni nel caso in cui ometta di inventariarli o, anche se ne compia l'inventario, decida di abbandonarli in quanto trattati di beni di nessun valore e fonte di costi per il loro smaltimento. Ne consegue che a

fronte dell'abbandono degli stessi, nessun ordine di ripristino e/o di smaltimento può essere imposto alla curatela fallimentare.

Quanto affermato è in linea col principio per cui i costi di bonifica del sito non possono gravare sugli incolpevoli creditori, considerato che, nel caso di specie, l'area non è nemmeno in proprietà (o altro diritto reale) del fallimento.

Del resto, senza smentire la tesi appena sostenuta dal Collegio, se la ricorrente rinviene un potenziale nei suddetti rifiuti, trattandosi di materiale abbandonato dalla curatela sulla proprietà della ricorrente perché non ritenuto conveniente, una volta riottenutane la disponibilità potrebbe essa stessa eventualmente avvantaggiarsene in via esclusiva. Emergono, pertanto, anche profili di carenza di interesse a proporre il motivo di cui alla lettera c).

Alla luce delle considerazioni sin qui esposte il conto contestato deve essere approvato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014.

**P.Q.M.**


Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione:

- dispone la riunione del procedimento r.g.n. 3516/2018 al presente procedimento r.g.fall. n. 26-1/2016;
- respinge le contestazioni mosse dalla ricorrente avverso il rendiconto del fallimento n. 26/2016 depositato il 16.05.2018 e, per l'effetto, approva il conto;
- condanna la ricorrente a rimborsare alla resistente le spese di lite che liquida in euro 1.958,00, oltre al rimborso spese generali, IVA e CPA nella misura di legge.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.

Cassino, 17/9/2018

Il Giudice relatore



Il Presidente



Depositato nella Cancelleria  
del Tribunale di Cassino  
Oggi 18/09/18  
Il Funzionario Giudiziario  
Dott.ssa Stefania Di Manno

